

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

## Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 31 dicembre 1986, n. 302 - Supplemento Ordinario

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

TITOLO I - Imposta sul reddito delle persone fisiche - Capo IV - Redditi di lavoro dipendente

### Articolo 50

#### Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:

a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;

b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato;

c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;

c bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente. (9)

d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli artt. 24, 33, lett. a) e 34 della L. 20 maggio 1985, n. 222 nonché le congrue e i supplementi di congrua di cui all' art. 33, comma 1, della L. 26 luglio 1974, n. 343;

e) i compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 1 comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; (1)

f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'articolo 53, comma 1, e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato; (2)

g) le indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli

articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica; (2)

h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private (Isvap) ad operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione; (8)

h bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 comunque erogate; (3) (7)

i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle lett. c) e d) del comma 1 dell'art. 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lett. c) del comma 1 dell'art. 44; (6)

l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative; (4)

2. I redditi di cui alla lett. a) del comma 1 sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione, che nel suo statuto siano inderogabilmente indicati i principi della mutualità stabiliti dalla legge e che tali principi siano effettivamente osservati.

3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e i), del comma 1 l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente non comporta le detrazioni previste dall'art. 14. (10)

-----  
(1) La presente lettera prima modificata dall'art. 9, D.L. 01.10.1996, n. 510 è stata, poi, così sostituita dall'art. 2, D.Lgs. 2.09.1997, n. 314.

(2) La presente lettera prima modificata dall'art. 2, D.Lgs. 02.09.1997, n. 314, è stata, poi, così sostituita dall'art. 2, comma 36, L. 24.12.2003, n. 350, con decorrenza dal 01.01.2004. Il medesimo articolo fa riferimento alla numerazione del vecchio testo del presente provvedimento. Si riporta di seguito il testo previgente:

"f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del Tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato;"

(3) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 13, D.Lgs. 21.04.1993, n. 124.

(4) La presente lettera prima aggiunta dall'art. 1, L. 11.12.1990, n. 381 è stata, poi, così sostituita dall'art. 2, D.Lgs. 2.09.1997, n. 314.

(5) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 02.09.1997, n. 314.

(6) Le parole "alle lett. c) e d)" sono state così sostituite dall'art. 13, D.Lgs. 23.12.1999, n. 505 (G.U. 31.12.1999, n. 306, S.O. n. 232), in vigore dal 15.01.2000. Secondo quanto previsto medesimo articolo 13 del citato decreto legislativo, la presente disposizione si applica dal 01.01.2000. Si riporta, di seguito, il testo previgente: "alle lett. h) e i)".

(7) La presente lettera è così sostituita dall'art. 10, D.Lgs. 18.02.2000, n. 47 (G.U. 09.03.2000, n. 57, S.O. n. 41). Si riporta, di seguito, il testo previgente:

"h bis) le prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni; ". Per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche complementari alla data da cui ha effetto il decreto legislativo n. 47/2000 le disposizioni di cui alla lettera h bis), così come sopra sostituita, si applicano alle prestazioni riferibili agli importi maturati a decorrere dalla data da cui ha effetto il decreto legislativo citato, nonché, in caso di riscatto parziale di cui all'articolo 10, comma 1 bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 o di anticipazione, a quelle erogate a decorrere da tale data. Il decreto legislativo n. 47/2000 entra in vigore il 01.06.2000 con effetto, relativamente ai contributi versati, ai rendimenti maturati, ai contratti stipulati, alle prestazioni maturate, alle rendite erogate a decorrere dal 01.01.2001.

(8) La presente lettera è stata così sostituita, dall'art. 13, D.Lgs. 18.02.2000, n. 47 (G.U. 09.03.2000, n. 57, S.O. n. 41). Si riporta, di seguito, il testo previgente:

"h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso; "

Le disposizioni di cui alla presente lettera, così come sopra sostituita, si applicano per i contratti stipulati a decorrere dalla data da cui ha effetto il decreto legislativo n. 47/2000; tale decreto entra in vigore il 01.06.2000 con effetto, relativamente ai contributi versati, ai rendimenti maturati,

ai contratti stipulati, alle prestazioni maturate, alle rendite erogate a decorrere dal 01.01.2001.

(9) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 34, L. 21.11.2000, n. 342 (G.U. 25.11.2000, n. 276, S.O. n. 194) , con decorrenza dal 01.01.2001.

(10) Il presente articolo, già art. 47, è stato così rinumerato in virtù dell'art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.